

Fornitura

FRUTTA VERDURA E IV GAMMA da marzo a luglio 2024

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE GENERALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il presente Capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come:

- i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita;
- l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti alimentari dettagliatamente indicati, per quantità e qualità nelle SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI contenute nel Capitolato Speciale di appalto – Parte Speciale.
2. La fornitura è relativa al periodo da marzo a luglio 2024. Non è prevista l'opzione di rinnovo.
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta delle forniture ammonta presuntivamente ad € 99.000 (oltre a € 3.960 per l'IVA).
2. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture s'intende compresa ogni spesa occorrente per l'espletamento dell'appalto.

Inoltre nessun compenso è dovuto per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi nella base d'asta:

- inscatolamento-confezionamento;
- imballaggi;

- scarico a destinazione, allocazione della merce nei locali idonei indicati dall'Amministrazione destinati a stoccaggio;
- ritiro e smaltimento imballi;
- recupero resi.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in oggetto (FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA) e appresso, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE

I prodotti devono risultare - per caratteristiche, peso, provenienza e qualità conformi a quanto riportato nelle SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI come riportato nella parte speciale del presente capitolato.

ART. 5 VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Tenuto conto della durata limitata del presente affidamento, non opera la revisione prezzi.

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura indicata dall'articolo richiamato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e pertanto nella misura del 5% del valore dell'appalto.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023);

- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.Lgs. 36/2023);

- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023);

- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32 della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art. 119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023

6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

7. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);

- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

8. Non può formare oggetto di ulteriore subappalto (rispetto al subappalto autorizzato) il trasporto della derrate in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. I
9. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili con l'appalto. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del D.lgs. 36/2023).
10. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 36/2023).
11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).
12. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
14. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
15. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).
16. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
18. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
19. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
20. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 8 TEMPI E LUOGHI DELLE CONSEGNE

La consegna delle derrate alimentari dovrà avvenire a cura e spese dell'Impresa/Ditta aggiudicataria Franco Magazzino Compratore, nelle quantità e confezioni ordinate:

- giornalmente fino dentro il magazzino del Centro Cottura – via Bonistallo, 75° - orario 7,30 – 9,00
- 2 volte alla settimana fino dentro la cucina dei nidi d'infanzia:

Nido	via Valgardena	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Nido	via Righi	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Nido	via Garigliano	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Centro Zerosei	via Cherubini	- ora di consegna	7,30 - 9,30

ART. 9 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI CONSEGNA E SOSPENSIONE

1. Costituiscono motivi di spostamento legittimo - rispetto ai tempi di consegna di cui sopra - quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.

L'appaltatore in questi casi può concordare con il Comune un diverso termine di consegna.

2. Durante l'esecuzione della fornitura, il direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

4. Nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

ART. 10 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).

6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 11 PENALI SPECIFICHE DELL'APPALTO

1. Oltre a quanto indicato all'art. 10, sono inoltre previste le penali specifiche sotto elencate (anch'esse nella misura massima dell'1 per mille):

- *Euro 50,00 per ogni violazione nel rispetto dell'orario previsto per la consegna delle derrate alimentari alle strutture*
- *Euro 80,00 per ogni caso di mancato rispetto dei quantitativi ordinati verificato anche in un solo terminale di consegna*
- *Euro 90,00 per ogni sostituzione di prodotti alimentari senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione.*
- *Euro 90,00 per ogni mancata consegna degli ordinativi dei generi alimentari senza il dovuto preavviso*
- *Euro 90,00 in caso di fornitura di un prodotto di qualità inferiore a quanto richiesto.*
- *Euro 95,00 per ogni mancato rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente capitolato per l'igiene nella conservazione, nel confezionamento e nel trasporto dei generi alimentari*

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per scritto, a mezzo PEC, dal Comune all'aggiudicatario. L'aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato.

3. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni adottate dall'aggiudicatario, e comunque trascorso il termine di 5 giorni di cui sopra, il Comune provvederà ad applicare le penali come sopra indicato.

4. Si procederà al recupero delle penali da parte dell'Amministrazione, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento.

ART. 12 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali, sarà effettuato secondo le scadenze sotto indicate: cadenza mensile.

Ogni mese l'appaltatore è comunque tenuto a trasmettere (il 5 di ogni mese con riguardo al mese precedente) all'ufficio Scuola il report dettagliato sulle consegne (data consegna) e prodotti consegnati.

In calce al report si riporta il totale "a credito" presunto dall'appaltatore.

2. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

3. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

4. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.
5. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.
6. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dell'esecuzione, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 13 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (20% del valore netto del contratto). L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.
Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione stesso dall'Amministrazione al momento dell'erogazione della anticipazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.
4. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 14 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023) dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati nell'appalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023)
3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).
4. L'appaltatore è liberato da responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione.
5. Qualora l'Amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.
6. L'Amministrazione, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione,
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010 Nr. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al Commissariato del Governo della Provincia di Firenze.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

4. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

2. La verifica avviene entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 116 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 36 comma 8 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti e rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale.

3. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico del fornitore, in caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il ripristino o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

4. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

5. Della verifica è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

6. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità (art. 37 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 17 EVENTI IMPROVVISI NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Laddove si verificano eventi imprevedibili - il cui accadimento non è riconducibile alla volontà o alla scelta organizzativa gestionale del Comune (scioperi del personale scolastico o dei dipendenti comunali - assemblee - cortei o manifestazioni - eventi naturali - allarmi meteo - nevicate- chiusura circolazione stradale - lavori manutentivo straordinari ed imprevedibili di mensa centrale o centri cottura) il Comune potrà disdire ordini o commesse anche con preavviso estremamente ridotto (ore 24) rispetto alla prevista consegna.

ART. 18 FORNITURE RIFIutate

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati.

2. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese le merci rifiutate nell'arco temporale di 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non

perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.

4. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 11 del presente capitolato speciale.

ART. 19 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture o di regolare esecuzione, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dall'Amministrazione committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

2. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei prodotti, di esaminare l'andamento della produzione dei bene in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le produzioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei questo Capitolato e delle SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del fornitore e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

ART. 21 CUSTODIA DELLE FORNITURE

1. L'obbligo di custodia dei beni forniti è trasferito all'Amministrazione committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura o di regolare esecuzione.

ART. 22 REFERENTE TECNICO

1. L'affidatario comunica all'Amministrazione committente il nominativo della persona, che assume il ruolo di referente tecnico per l'affidamento.

2. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Referente tecnico.

ART. 23 NORME GENERALI

1. Il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.
2. Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 24 OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Sarà obbligo del fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza della fornitura.
2. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).
4. Al personale impiegato nelle forniture oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023).
5. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
6. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.
7. Il fornitore è obbligato a rispettare le procedure di sicurezza igienica, conformemente a quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari dal Reg. CE n.853/2004 per i prodotti di origine animale e dalla normativa nazionale di merito, relativamente all'intero processo dell'attività svolta dal concorrente per tutto il periodo dell'appalto.

ART. 25 ASSICURAZIONE SPECIFICA DELL'APPALTO

1. L'impresa è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. L'impresa si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.
3. L'impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori.
4. L'impresa, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a beni mobili e immobili derivanti all'amministrazione e causati dal proprio personale nell'espletamento dell'appalto. A tale scopo il fornitore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tre milioni), unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Opera con massimale non inferiore € 1.000.000,00 (un milione), unico per sinistro.

L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

5. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Non sarà accordato al fornitore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la posa in opera e l'installazione dei beni forniti, l'Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 9 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023).

2. Il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore.

3. Il fornitore non può sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'Amministrazione committente, è calcolato applicando gli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

5. Se il comportamento colposo del fornitore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. In tal caso non è dovuto nessun indennizzo (art. 9 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023).

ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) esecuzione di esami e prove comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui prodotti. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove;
- b) messa a disposizione di operai e tecnici e attrezzi e strumenti;
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere a beni - mobili ed immobili - dell'Amministrazione comunale;
- d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione;
- e) l'appaltatore deve presentare in sede di gara le singole schede tecniche dei prodotti offerti;
- f) l'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;
 - informazioni sulla tracciabilità dei prodotti, ove/se richiesto durante l'esecuzione, oltre a quanto presentato in sede di gara di cui alla lettera "e" del presente articolo.

2. I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente relativa all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;
- certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- certificato di verifica di conformità.

ART. 28 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. In conformità all'art 18 del Dlgs 36/23 il contratto d'appalto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 29 OBBLIGHI DEL FORNITORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 40

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

ART. 30 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. **Recesso:** L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

2. **Risoluzione:** Il fornitore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Opera l'integrale rinvio all'art .122 del Dlgs 36/2013.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL FORNITORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato Parte I ed in quelli eventualmente previsti nella Parte II, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a

terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

ART. 32 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni afferenti il presente contratto di appalto dovranno essere effettuate per PEC all'indirizzo:

comune.empoli@postacert.toscana.it

In casi di urgenza la comunicazione potrà essere seguita per posta ordinaria, ma, tempestivamente, quanto trasmesso dovrà essere replicato per PEC.

ART. 33 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo all'art. 211 del D.lgs. 36/2023.

ART. 34 TRANSAZIONE

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 212 del D.lgs. 36/2023.

ART. 35 CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 36 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Parte integrante di questo Capitolato sono le SCHEDE TECNICHE SUI PRODOTTI e più in generale la sezione denominata Capitolato Speciale di Appalto - Parte Speciale, qui di seguito riportata.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SPECIALE

ART. 37 DESCRIZIONE

1. L'appalto ha per oggetto l'aggiudicazione della fornitura di DI FRUTTA E VERDURA per la mensa scolastica e i nidi del Comune di Empoli - nelle qualità e quantità indicate nella scheda tecnica allegata occorrenti per le mense scolastiche e mensa interna gestite direttamente dal Comune, alle condizioni specificate dal presente Capitolato Speciale parte generale e speciale.

2. Il Comune di Empoli procede alla preparazione di pasti direttamente e/o in appalto e le derrate oggetto del presente appalto sono funzionali quindi alla produzione diretta di pasti, principalmente presso il Centro Cottura comunale (con cottura del primo espressa presso le cucine periferiche delle scuole), ma anche presso le cucine dei nidi d'infanzia/Centro Zerosei. L'utenza finale della preparazione pasti ed è pertanto rappresentata dai bambini/dalle bambine dei nidi di infanzia, delle scuole infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Fanno parte di detta utenza anche i bambini e le bambine dei centri estivi comunali e i dipendenti del Comune di Empoli presso il self-service comunale.

ART. 38 INIZIO E TERMINE DELLA FORNITURA

1. La fornitura dei generi alimentari sopraindicati avrà una durata di cinque mesi nel periodo che va da marzo a luglio 2024.

ART. 39 QUANTITÀ PRESUNTA

1. Il quantitativo presunto di ogni prodotto, indicato nelle presenti schede tecniche relative ai quantitativi di fornitura, ha valore indicativo e non vincolante per l'Ente, in quanto detti quantitativi potranno variare in eccesso o difetto il numero effettivo degli utenti e/o le necessità del servizio e quindi i quantitativi presunti potranno subire delle variazioni in eccesso o in difetto pari al quinto d'obbligo, cioè al 20%, sulla base delle reali necessità del servizio, secondo la procedura dettagliata nel presente Capitolato nella parte generale.

ART. 40 QUALITÀ PRESCRITTA

1. I beni oggetto del presente Capitolato dovranno corrispondere alle qualità descritte ed essere esenti da alterazioni, sofisticazioni ed adulterazioni, confezionati e consegnati in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

2. NON DOVRANNO INOLTRE CONTENERE O.G.M. (ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI) come previsto dall'art. 4 comma 1 della L.R. 6/4/2000 n. 53; a tal fine i prodotti potranno essere sottoposti a controlli a campione.

3. La qualità sarà accertata dal competente Ufficio Scuola o dal personale addetto alla ricezione della merce, in contraddittorio con il fornitore o con il rappresentante dello stesso. Se la fornitura risultasse a giudizio dell'Ufficio o dell'addetto alle refezioni, in tutto o in parte di qualità inferiore o diversa da quella ordinata o presentata in condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il pagamento di eventuali penalità, con preciso obbligo a restituire, nel tempo congruo che sarà indicato, il genere corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta. Si rimanda per la procedura in oggetto a quanto dettagliato agli artt. 11, 18 e 20 del presente Capitolato speciale di appalto – Parte Generale.

4. Viene richiesta, pertanto, obbligatoriamente, la produzione delle schede tecniche documentate dei prodotti forniti.

5. Le eventuali variazioni dei prodotti rispetto alle schede tecniche **dovranno essere autorizzate preventivamente dal Servizio Scuola.**

ART. 41
FRUTTA E VERDURA FRESCA - VERDURE IV[^] GAMMA LOCALI/NAZIONALI
BIOLOGICA/CONVENZIONALE

Elenco descrittivo e quantitativi presunti dei generi di cui sopra occorrenti per la refezione nel periodo da marzo a luglio 2024:

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITÀ PRESUNTA
Frutta fresca Biologica , nelle tipologie disponibili nei periodi tipici di consumo stagionale per la quale l'offerta dovrà contenere l'elenco dei tipi che verranno offerti. PROVENIENZA LOCALE/ITALIANA	Kg. 8.000
Frutta fresca convenzionale , nelle tipologie disponibili nei periodi tipici di consumo stagionale per la quale l'offerta dovrà contenere l'elenco dei tipi che verranno offerti. PROVENIENZA LOCALE/ITALIANA	Kg. 12.000
Banane, biologiche/ provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti	Kg. 3.500
Verdure fresche di Produzione Biologica di 1° qualità, nelle tipologie disponibili nei periodi tipici di stagionalità e da noi richieste. PROVENIENZA LOCALE/ITALIANA	Kg. 400
Verdure fresche di Produzione lotta integrata/convenzionale di 1° qualità, nelle tipologie disponibili nei periodi tipici di stagionalità e da noi richieste. PROVENIENZA LOCALE/ITALIANA	Kg. 2.000
Aglio fresco pelato IV ^ GAMMA - confezioni da kg 1 - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	Kg. 13
Carotine julienne IV ^ GAMMA - confezioni da kg 1 - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	Kg. 880
Insalata pronta IV ^ GAMMA tagliata fine, in varie qualità: lattughino, ricia, radicchio rosso di Chioggia, Pan di Zuccherò, Canasta - conf da 500 g - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	Kg. 1.100
Mix di verdure IV ^ GAMMA pronte per crudità in varie qualità tipo carote a stick, finocchi a spicchi, ed eventuali altre verdure di stagione in singoli vassoi sigillati da 1 kg. - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	Kg. 600
Patate a cubetti mm 20x20x20 IV ^ GAMMA - conf da kg 5 - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA	Kg. 1.000
Le verdure IV ^ Gamma dovranno essere di 1 [^] qualità, presentare i caratteri dell'ottima produzione, essere dell'ultimo raccolto, normalmente sviluppate, di grandezza uniforme, turgide e ben formate, con colorazione caratteristica della specie, ben lavate e PERFETTAMENTE NETTE DI CORPI ESTRANEI , esenti da qualsiasi avaria o alterazione. Non devono essere state sottoposte a trattamenti con antibiotici o antisettici, conservativi ed esenti da bisolfiti. Devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente Decreto 3746 del 20/06/2014 in attuazione dell'art. 4 della Legge 13 Maggio 2011 n.	

77. La temperatura di trasporto non deve essere superiore a 8° come recita l'articolo 6 del succitato Decreto.	
--	--

CAMPIONATURA E SCHEDE TECNICHE

I beni oggetto del lotto dovranno avere le qualità sopra descritte. Non potranno riportare alterazioni, sofisticazioni o adulterazioni e dovranno essere confezionati e consegnati nel rispetto della vigente normativa. I prodotti alimentari non dovranno contenere OGM come previsto dalla legge regionale toscana 53/2000 (art 4 comma 1). La qualità delle merci verrà accertata dal personale a ciò preposto al momento della consegna.

Le merci non accettate dovranno essere ritirate a spese dell'affidatario. L'Amministrazione si riserva di far eseguire controlli e (anche chimici e microbiologici) sulle merci anche per verificare la presenza di OGM. In caso di difformità riscontrate nel prodotto, il costo delle analisi sarà a carico dell'affidatario. L'affidatario inoltre si obbliga a presentare – su richiesta del Comune – gli atti di autocontrollo. L'affidatario si rende disponibile ad audit con la ASL di zona onde consentire alla medesima di valutare condizioni igieniche delle lavorazioni e la corretta applicazione delle metodologie di autocontrollo.

RIFERIMENTI BIOLOGICO

I prodotti richiesti con la dicitura “**DA AGRICOLTURA BIOLOGICA**” o “**BIOLOGICI**” devono essere di **PROVENIENZA NAZIONALE E/O COMUNITARIA, CERTIFICATI DA UNO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO** e devono essere prodotti nel rispetto delle seguenti normative:

- Regolamento (CE) n. 1804/99 del 19 Luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007.

FRUTTA FRESCA ED AGRUMI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA/CONVENZIONALE

La frutta fresca deve provenire da **coltivazioni biologiche/convenzionali locali/nazionali e solo in seconda ipotesi e per piccola quantità totale (quando non reperibili) comunitarie**; deve appartenere alle categorie commerciali prima ed extra in base a quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e comunitaria ed **essere rispettosa del calendario di stagionalità**. Le banane dovranno essere solo biologiche oppure provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti.

- I prodotti frutticoli devono avere le seguenti caratteristiche qualitative generali:

a) aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologica che li rende adatti al pronto consumo nello spazio di due o tre giorni (quindi non acerbi o troppo maturi);

b) presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e di coltivazione richieste;

c) essere puliti, interi, esenti da materie, odori e sapori estranei, non presentare aumento artificioso dell'umidità, né trasudare acqua di condensazione in seguito ad improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera;

d) essere omogenei ed uniformi e le partite, composte da prodotti appartenenti alla stessa specie botanica ed alla medesima coltivazione e zona di produzione;

e) Non devono presentare ammaccature, abrasioni, alterazioni e tracce di incipiente putrefazione dovuta all'eccessiva conservazione.

f) possedere la calibratura e grammatura richiesta

- Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti frutticoli che:

a) abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione ovvero che siano danneggiati per eccessiva conservazione;

b) siano attaccati da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della frutta o della verdura.

Oltre alle caratteristiche generali sopra riportate, taluni prodotti dovranno possedere i requisiti di seguito descritti:

AGRUMI

dovranno essere esenti da colorazione anormale e da inizi di essiccamento, non dovranno essere molli o avvizziti, la buccia non dovrà essere eccessivamente grossa e rugosa né gonfia, né distaccata dagli spicchi, né deformata. Non dovranno presentare tracce visibili di fertilizzanti ed antiparassitari.

I calibri minimi dovranno essere i seguenti: arance (varietà Navel, Tarocco, Moro) cm 6,5 - mandarini cm 5. Le arance non dovranno in ogni caso superare i 180 gr di peso ed i mandarini e mandaranci dovranno avere una grammatura compresa nei limiti di gr. 60/80.

PERE (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference), MELE (varietà Golden, Stark e Gala, Fuji ecc)

dovranno conservare il peduncolo anche se danneggiato, saranno ammessi difetti nella buccia che non pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione purché la superficie totale non superi il centimetro quadrato. Le pere non dovranno essere grumose. Il calibro minimo non dovrà oscillare per le mele tra 80 e 85 e per le pere tra 70 e 75. Il peso del singolo pezzo deve aggirarsi attorno ai 150 gr., in ogni caso non superare i 180 gr.

SUSINE

potranno avere il peduncolo danneggiato o mancante, purché non risultino possibilità di alterazioni del frutto, devono essere ricoperte di pruine secondo la varietà, essere intere e sane. La grammatura deve essere composta nei limiti di gr. 50/70

PESCHE (varietà a pasta gialla, pasta bianca e nettarina): devono essere di giusta maturazione, sode a succo dolciastro il calibro minimo non deve essere inferiore a cm 6 ed essere di grammatura non inferiore a gr. 120 e non superiore a 180gr cad, le pesche devono provenire dalle zone di produzione del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Puglia e della Toscana.

UVA (varietà Regina e Italia - produzione Puglia e Sicilia)

i grappoli dovranno essere esenti da tracce visibili di muffa, fertilizzanti ed antiparassitari ed essere privi di bacche disseccate Gli acini dovranno essere ben attaccati al grappolo e ricoperti della loro pruina.

ALBICOCHE

Devono essere intere e sane, senza alterazioni o lesioni e senza attacchi parassitari, prive di ogni impurità e di sapori anormali e la grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 60/70.

KIWI

devono possedere le caratteristiche generali e la grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 70/90

FRAGOLE

devono avere forma tipica, picciolo integro, buccia di colore rosso fragola, a giusto grado di maturazione. La fornitura dovrà avvenire in piccole confezioni da 1 Kg.

MELONI E COCOMERI

devono presentare buccia integra, senza fratture ne residui terrosi. Devono essere di prima qualità giusto grado di maturazione e conservati nel modo più idoneo. La polpa dovrà essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni causate da parassiti infestanti o da un grado di maturazione non adatto al consumo.

BANANE

Devono **provenire da agricoltura biologica o commercio equo e solidale** avere forma tipica, piccolo integro, buccia di colore giallo, intera e senza ammaccature. Il sapore deve essere gradevole, non allappante, evidente segno di immaturità. La grammatura deve essere compresa entro il peso di 180 gr.

VERDURA FRESCA DI PRODUZIONE BIOLOGICA/CONVENZIONALE NAZIONALE

I prodotti ortofrutticoli devono provenire da **coltivazioni biologiche/convenzionali nazionali e solo in seconda ipotesi e per piccola quantità totale (quando non reperibili) comunitarie** e appartenere alle categorie commerciali prima ed extra in base a quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e comunitaria.

- I prodotti ortofrutticoli devono avere le seguenti caratteristiche qualitative generali:

- a) aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologica che li rende adatti al pronto consumo nello spazio di due o tre giorni;
- b) essere privi di ogni residuo di fertilizzanti ed antiparassitario, salvo quanto specificatamente previsto per alcuni prodotti ed in ogni caso gli eventuali residui di prodotti fitosanitari dovranno essere contenuti al di sotto del 50% del limite ammesso dalla legislazione vigente, mentre non è ammessa la presenza di additivi anche se consentiti dalla vigente normativa;
- c) presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e di coltivazione richieste;
- d) essere puliti, interi, esenti da materie, odori e sapori estranei, non presentare aumento artificioso dell'umidità, né trasudare acqua di condensazione in seguito ad improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera;
- e) essere omogenei ed uniformi e le partite, composte da prodotti appartenenti alla stessa specie botanica ed alla medesima coltivazione e zona di produzione;
- f) gli ortaggi dovranno essere di recente raccolta; quelli a foglia non dovranno essere surriscaldati, né presentare perdita di colore a seconda della specie e varietà, essere privi di parti e porzioni non direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo vegetale reciso.

Non devono essere state sottoposte a trattamenti con antibiotici o antisettici e conservativi

- Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti ortofrutticoli che:

- a) abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione, o che abbiano subito trattamenti tecnici per favorire la colorazione e la consistenza del vegetale, ovvero che siano danneggiati per eccessiva conservazione; eventuali trattamenti consentiti dalla legge devono essere dichiarati sull'esterno degli imballi.
- b) siano attaccati da parassiti animali, vegetali, larve all'interno della frutta o della verdura, scudetti di coccidi aderenti all'epicarpo, dermatosi, incrostazioni nere di fumaggine, tacche, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc...
- c) presentino difetti che possano compromettere la loro naturale resistenza, quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate, oppure tracce visibili di appassimento, o danni ed alterazioni dovute al gelo.

- Oltre alle caratteristiche generali sopraelencate taluni prodotti dovranno possedere i requisiti seguenti:

PATATE (comuni e novelle)

devono essere di morfologia uniforme e possedere le caratteristiche proprie di ogni singola coltivazione. Devono avere un peso minimo di gr 200 e massimo di gr 300. Sono escluse dalla fornitura le patate che presentano germogliazione incipiente o in via di evoluzione, tracce di antiparassitari, di virosi e alterazioni diverse quali il gigantismo. La pezzatura può essere inferiore a quella prescritta, soltanto nel caso di prodotto novello.

Sono escluse dalla fornitura le patate che presentano tracce di verde (solanina) e di germogliazione incipiente, nonché quelle affette da alterazioni dovute ad agenti fungini, parassitosi, da virosi ed alterazioni diverse. Le patate devono inoltre essere spazzolate, esenti da odori, tanfi e retrogusti di qualunque origine, avvertibili prima o dopo la cottura del vegetale. Le patate di produzione estera devono essere confezionate in tele di canapa o juta, con imboccature cucite e cartellinate.

CAROTE

dovranno essere sane, lisce, intere, di aspetto fresco, senza segni di ammolimento, non germogliate, né legnose o biforcute prive di odori e sapori estranei prive di umidità esterna. Il calibro minimo nella sezione massima dovrà essere di 20 mm. Le foglie dovranno essere strappate o tagliate vicino al colletto senza tagliare le radici.

CIPOLLE

dovranno essere non germogliate e prive di ciuffo radicale, lo stelo dovrà essere ritorto e presentare un taglio netto di lunghezza non superiore a 4 cm.

I bulbi devono essere:

- interi, sani, puliti, sufficientemente secchi per l'uso previsto (per le cipolle provenienti dalla conservazione, almeno le prime due tuniche esterne e l'eventuale stelo devono essere completamente secchi).
- resistenti e compatti, non germogliati, privi di stelo vuoto e resistente, praticamente privi di ciuffo radicale. Dovranno avere una pezzatura compresa tra gr.150 e gr.180 con una tolleranza in +/- 15%.

POMODORI

dovranno avere la polpa resistente e potranno presentare leggere ammaccature, non dovranno però avere screpolature fresche e cicatrizzate e con la zona peripeduncolare di consistenza e colore visibilmente anormale.

POMODORI DA INSALATA

devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità esterna, privi di odori e sapori estranei.

Devono avere la polpa resistente, senza ammaccature e screpolature. Il grado di maturazione dei pomodori deve essere omogeneo e tale che li renda adatti al consumo nello spazio di due o tre giorni.

SEDANI

devono essere di buona qualità, avere forma regolare, esenti da malattie su foglie e nervature principali, con nervature intere, non sfilacciate o schiacciate. Sono richiesti sedani con pezzatura media di 700/800 grammi.

ZUCCHINE

devono avere le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, polpa compatta e pochi semi, privi di lesioni, privi di odori e sapori estranei. Il peso non deve essere inferiore a 50 gr e superiore a 200 gr.

ZUCCA

Nella varietà delle cucurbitacee quelle più frequenti ed utilizzate: Hokkaido, zucca gialla, violina. Il prodotto deve presentarsi intero e sano, senza spaccature o segni di attacchi da parassiti, senza bruciature dovute al sole o segni di marciume.

MELANZANE

Le bacche dovranno essere sufficientemente sviluppate (senza sviluppo eccessivo di semi) e con polpa non fibrosa, consistenti, munite del calice e del peduncolo che potrà essere leggermente danneggiato, esenti da bruciature da sole. Il diametro minimo delle melanzane lunghe deve essere di cm 4 e la lunghezza minima di cm 10. Per le melanzane globose il diametro dovrà essere di cm 7. (D.M. 30 maggio 1973)

PEPERONI

nei colori verde, rosso e giallo e con un peso di g 150/300 (con una tolleranza del 10%); devono essere interi, sani, freschi; puliti, praticamente esenti da sostanze estranee visibili; bene sviluppati, esenti da danni prodotti dal gelo, da parassiti animali, da malattie e difetti consistenti che ne pregiudichino la commestibilità; privi di lesioni non cicatrizzate; esenti da bruciature prodotte dal sole; muniti di peduncolo; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei.

FINOCCHI

i grumoli dovranno essere consistenti, non prefioriti, privi di germogli visibili all'esterno. Le radici dovranno essere asportate con taglio netto alla base del grumolo. La lunghezza delle coste fogliari della parte centrale non dovrà superare i cm 10. Le guaine esterne dovranno essere serrate e carnose, tenere e bianche. Saranno ammesse lievi ammaccature e lesioni cicatrizzate tali da non pregiudicare l'aspetto generale. Il calibro minimo non dovrà essere inferiore a 6 cm. (D.M. 25 agosto 1972).

LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLA

i cespi non dovranno essere prefioriti ed aperti, il torsolo dovrà essere tagliato in corrispondenza della corona delle foglie esterne. La lattuga dovrà avere un solo grumolo ben formato. La pezzatura non dovrà essere inferiore a:

- lattughe, indivie ricce e scarole coltivate all'aperto: gr 150 al cespo
- lattughe coltivate sottovetro: gr 80 al cespo
- indivie ricce e scarole coltivate sottovetro: gr 100 al cespo

Gli imballaggi dovranno essere solidi, in modo da garantire fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti. Sugli imballaggi deve essere riportato esternamente anche a mezzo etichettatura, il peso dell'imballaggio, ai sensi della legge n. 441/81 e successive integrazioni e modificazioni. (D.M. 21/12/1984)

Le carte o altri materiali nell'interno dell'imballaggio dovranno essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione, con eventuali diciture stampate nella parte esterna, non a contatto con il prodotto.

Ogni confezione dovrà contenere prodotti della stessa qualità e varietà, di grandezza omogenea, disposti a strati ordinati. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità e calibro inferiore o diversi da quelli visibili in superficie.

La frutta da consegnare dovrà essere suddivisa e confezionata per ogni singola scuola.

ETICHETTATURA

Le confezioni dovranno riportare in modo indelebile, facilmente visibile e chiaramente leggibile, i seguenti dati:

- Provenienza materia prima
- Denominazione del prodotto confezionato
- Categoria commerciale del prodotto contenuto
- Data di confezionamento.
- Data di scadenza ai sensi del Reg. UE 11169/11, indicata chiaramente con la menzione "da consumarsi entro" precisando giorno, mese e anno.
- Modalità e temperature di conservazione
- Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede della ditta produttrice
- La sede dello stabilimento di confezionamento
- Numero di lotto

• I prodotti **BIOLOGICI** devono essere confezionati ed etichettati in confezioni originali ed integre munite di etichette che attestino la certificazione di Prodotto Biologico ai sensi Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni. Sull'etichetta deve essere indicato il codice dell'organismo di controllo, il codice dell'azienda produttrice, il codice lotto di etichette, gli estremi di autorizzazione ministeriale, il nome dell'organismo di controllo e la dicitura "**da agricoltura biologica**" o "**biologico**" e quanto stabilito dal Reg.1169/11.

•

TOLLERANZE

Sarà ammessa una tolleranza del 10% in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della 1° categoria, ma conformi a quelli della categoria inferiore e solo il 10 % dei pezzi contenuti in ciascun collo potrà avere un calibro diverso entro il 5% in più o in meno.

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non potrà comunque superare il 15%.

TRASPORTO

I prodotti devono essere trasportati secondo la normativa vigente, in maniera igienica e con idonei mezzi come secondo quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e successive integrazioni.

CONSEGNA

La consegna delle derrate alimentari dovrà avvenire a cura e spese dell'Impresa/Ditta aggiudicataria Franco Magazzino Compratore, nelle quantità e confezioni ordinate:

- **giornalmente** fino dentro il magazzino del Centro Cottura – via Bonistallo, 75° - orario 7,30 – 9,00
- **2 volte alla settimana** fino dentro la cucina dei nidi d'infanzia:

Nido	via Valgardena	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Nido	via Righi	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Nido	via Garigliano	- ora di consegna	7,30 - 9,30
Centro Zerosei	via Cherubini	- ora di consegna	7,30 - 9,30